



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **530/2018** R.G.L. promossa da:
CACCIATORI Silvano, c.f. CCCSVN53C11G923H,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppino e Carlo Bosso ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, corso
Duca degli Abruzzi n. 55, per procura a margine del ricorso
introduttivo

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
8007870587, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zecchini per procura
generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio Paolo Castellini di
Roma ed elettivamente domiciliato in Torino, via



dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.7.2018

Per l'appellato: come da memoria depositata il 29.3.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Silvano Cacciatori ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Torino esponendo di avere maturato i requisiti anagrafico e contributivo per la pensione anticipata di vecchiaia dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel giugno 2014 e, ignorando di avere maturato tale diritto, di avere invece presentato domanda di NASpI, accolta dall'INPS con decorrenza dall'8.7.2014; di essersi successivamente accorto di avere maturato il diritto a pensione e di avere presentato la relativa domanda il 23.10.2015, ottenendo la liquidazione della pensione cat. VO dal 1°.11.2015; che con lettera del 15.7.2016 l'INPS gli aveva chiesto la restituzione di euro 14.073,60 indebitamente versati a titolo di NASpI dall'8.7.2014 all'8.9.2015, per essere egli incorso nella decadenza dal trattamento di disoccupazione, comminata dalla legge a chi abbia maturato i requisiti per la pensione al momento della richiesta dell'indennità di disoccupazione o nel corso della sua erogazione; di avere restituito detta somma all'INPS; ha chiesto



l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e la conseguente condanna dell'INPS alla restituzione della somma di euro 14.073,60, senza accessori.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1324/2018, pubblicata il 19.6.2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.

Propone appello il sig. Cacciatori; l'INPS resiste al gravame.

All'udienza dell'11.4.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso sul duplice rilievo che il ricorrente aveva maturato i requisiti pensionistici dal 1°6.2014, per cui non poteva beneficiare della NASpI ai sensi dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 e che, se è vero che qualora egli avesse presentato domanda di pensione l'INPS gli avrebbe erogato somme superiori a quelle corrisposte a titolo di NASpI, tuttavia l'Istituto non è tenuto ad erogare la pensione sino a quando l'interessato, in possesso dei requisiti di legge, non presenti idonea domanda.

L'appellante rileva che la fattispecie è regolata dall'art. 6, co. 7, D.L. 148/1993, conv. in L. 236/1993 (*"... i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione ... sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ..."*) e dall'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 (*"Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al*



presente articolo (ASpI e mini-ASpI, n.d.e.) nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato ...”); argomenta che con l'art. 6, co. 7, D.L. 148/1993, conv. in L. 236/1993, il legislatore ha inteso evitare che il lavoratore fruisca contemporaneamente delle due prestazioni, mentre l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 non può che essere interpretato nel senso che la perdita del diritto all'indennità si verifica nel momento in cui il lavoratore, che già percepisce l'indennità, viene a maturare il diritto a pensione, sicché la norma trova applicazione soltanto per i soggetti che perfezionano il diritto a pensione nel periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione, e non si applica ai casi in cui il diritto a pensione venga a maturare contemporaneamente a quello all'indennità di disoccupazione; aggiunge che la *ratio legis* è quella di impedire che lo stesso soggetto percepisca contemporaneamente le due prestazioni, ma non certamente quella di privare il lavoratore, che pure ne ha i requisiti, di entrambe; conclude che da una corretta interpretazione delle due norme deve dedursi che il sig. Cacciatori aveva diritto di percepire la NASpI dall'8.7.2014 all'8.9.2015 e, poi, la pensione dal 1°.11.2015, posto che soltanto da quest'ultima data si è verificata l'incompatibilità tra le due prestazioni; osserva, altresì, che l'involontario errore del sig. Cacciatori si è risolto in un vantaggio per l'INPS posto che,



se avesse inoltrato la domanda di pensione a tempo debito, avrebbe percepito a titolo di pensione una somma superiore a quella di fatto percepita come NASpI; in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012, per violazione dell'art. 38, 2° comma, Cost..

L'appello è infondato.

A differenza dell'art. 6, co. 7, D.L. 148/1993, conv. in L. 236/1993, in forza del quale il soggetto decadeva dalla fruizione o non poteva accedere all'indennità di disoccupazione dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità, l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 ha espressamente previsto, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, non la decorrenza della pensione ma il *“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”*, situazione che si verifica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, dalla presentazione della relativa domanda e dalla decorrenza della pensione.

La decadenza comporta la perdita di una prestazione per estinzione del diritto alla stessa, ed opera non solo come causa di eliminazione del beneficio in capo a chi lo ha già in parte percepito, ma anche come impedimento a percepirlo nei confronti di coloro che invocano una prestazione avendo già perso il relativo diritto, come è il caso dell'appellante, che ha chiesto ed (erroneamente) ottenuto la NASpI quando aveva già raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e, dunque, non aveva più diritto all'indennità di disoccupazione.



La *ratio legis* dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 non è quella, individuata dall'appellante, di prevedere una incompatibilità tra due prestazioni volta ad evitare il cumulo delle stesse, perché se così fosse il legislatore avrebbe potuto fare ricorso alla diversa categoria giuridica dell'opzione tra le due prestazioni, anziché stabilire la decadenza da una di esse.

L'intento del legislatore sembra, piuttosto, quello di non consentire l'accesso a prestazioni a sostegno del reddito generalizzate e temporanee (qual è la NASpI), volte a consentire la ricerca di una nuova occupazione, a quei soggetti che hanno maturato il diritto alla percezione di un trattamento pensionistico vita natural durante, in virtù di un rapporto assicurativo preordinato proprio a quello scopo (assicurazione generale obbligatoria I.V.S.), in forza del quale la pensione viene erogata senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro e alla relativa retribuzione, per soddisfare il diritto del lavoratore assicurato a mantenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38, 2° comma, Cost.).

Né si può sostenere che, siccome il sig. Cacciatori aveva maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia e non l'ha chiesta, ed il trattamento pensionistico sarebbe stato superiore a quello di fatto percepito a titolo di NASpI, egli avrebbe diritto a trattenere quanto incassato, perché non si può operare una sorta di compensazione tra un trattamento non dovuto ed erogato indebitamente dall'INPS ed un altro trattamento a cui, in astratto, l'assicurato avrebbe avuto diritto ma che non ha chiesto.



Infine, non si può sospettare l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 di illegittimità costituzionale, perché la norma non lascia affatto privo di tutela l'assicurato, richiedendo soltanto che il soggetto titolare dei requisiti per il pensionamento, manifesti la volontà di ottenere la pensione, presentando la relativa domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (v. Cass. nn. 17909/2011, 11518/2009, 10407/2005, 15812/2002): l'art. 38, 2° comma, Cost. garantisce sì *“il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di ... vecchiaia e disoccupazione involontaria”*, ma alla condizione che egli presenti la relativa domanda amministrativa, e non può tutelare chi non manifesta neppure la volontà di avvalersi della protezione sociale. Il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare non può essere configurato come lesione di un suo diritto costituzionalmente garantito.

L'appello deve pertanto essere respinto.

La novità e la peculiarità della questione, unitamente all'evidente buona fede dell'appellante, inducono a compensare le spese anche del presente grado.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.



P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore
pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello
del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza dell'11.4.2019

IL CONSIGLIERE est.

LA PRESIDENTE

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

